

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Spett.le International Logistic Company scarl

- A mezzo pec -
ILCSCARL@LEGALMAIL.IT.

**Procedura aperta finalizzata all'individuazione di un operatore a cui affidare la fornitura del servizio di sanificazione anti-COVID dei locali in uso all'USRC, siti in Fossa e nelle sedi dei 4 sportelli decentrati, tramite Richiesta Di Offerta (RDO) aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo.
CIG: Z4836A9AA9. Provvedimento di esclusione**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il provvedimento dell'USRC prot. n. 11370 del 21.07.2021, con il quale è stato conferito al Dott. Enrico Bianchi l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso, prorogato sino al 31.12.2022 con successivo provvedimento prot. n. 19044 del 31.12.2021;

RICHIAMATA integralmente la determinazione a contrarre USRC n. 516 del 07.06.2022, con la quale si è stabilito di avviare una procedura aperta finalizzata all'individuazione di un operatore a cui affidare la fornitura del servizio di sanificazione anti-COVID dei locali in uso all'USRC, siti in Fossa e nelle sedi dei 4 sportelli decentrati, tramite Richiesta Di Offerta (RDO) aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO che la procedura suddetta è aperta e svolta in modalità telematica mediante RDO n. 3030913 su MePA;

PRESO ATTO che, entro il termine fissato alle ore 23:59 del giorno 04 luglio 2022 a seguito di proroga dell'originario termine (ore 23:59 del 26 giugno 2022) sono pervenute n. 19 offerte;

VISTA la Disposizione di servizio del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso n. 7 del 05.07.2022, con cui è stato individuato il seggio gara amministrativo per l'apertura delle buste come di seguito composto: Dott. Enrico Bianchi: RUP, Dott. Luigi Ascani: Testimone e Dott.ssa Stefania Di Nardo: Testimone e segretario verbalizzante;


VISTO il verbale n. 1 del 05.07.2022 con cui il RUP, a seguito della disamina della documentazione amministrativa prodotta, ha disposto l'attivazione nei confronti di n. 13 operatori del soccorso istruttorio per carenze documentabili astrattamente sanabili;

RICHIAMATA la nota di attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore International Logistic Company scarl di cui al protocollo 11021 del 06.07.2022 regolarmente notificata e consegnata all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'operatore in sede di partecipazione alla predetta RDO;

EVIDENZIATO in particolare che con la citata nota si è richiesto all'operatore di produrre la seguente documentazione:

- Patto di integrità controfirmato

USRC - prot. 0011456 del 14-07-2022 - partenza



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- Capitolato controfirmato
- Relazione tecnica
- Dsan
- Garanzia provvisoria costituita entro il termine di presentazione delle domande;

VISTA la documentazione caricata dall'operatore su piattaforma Acquisti in rete in data 08/07/2022 h. 15:11;

VISTO il verbale n. 2 del 13.07.2022 con cui il seggio amministrativo ha provveduto alla verifica e valutazione della documentazione prodotta dagli operatori in sede di riscontro al soccorso istruttorio;


CONSIDERATO che la documentazione relativa a Patto di integrità, Capitolato, Relazione tecnica e Dsan è corretta e completa ma che in riferimento alla garanzia provvisoria, non costituita nei termini per ammissione dello stesso operatore, quest'ultimo così ha riscontrato la richiesta di regolarizzazione: *“in relazione alla richiesta cauzione provvisoria, dichiara di non aver provveduto alla produzione poiché non risultava specificato dagli atti di gara che detto adempimento fosse previsto a pena di esclusione. Peraltro, che l'obbligatorietà non fosse prevista è stato altresì ricavato dalla assenza, in seno agli atti di gara, di indicazioni che specificassero le ragioni della sua necessità, da specificare espressamente alla luce del disposto del D.L. 77 del 31 maggio 2021 (convertito in L. 108/2021). Tale norma, come è noto, ha esteso il termine di sospensione dell'obbligo di cauzione provvisoria fino alla data del 30/06/2025, statuendo espressamente che a tale divieto si possa derogare solo in presenza di motivate e specifiche ragioni, enunciate in seno agli atti da parte della stazione appaltante. È noto, poi, che principi di carattere generale vietano di ricavare per implicito le cause di esclusione dalle procedure di gara: è possibile procedere all'esclusione del concorrente laddove la stazione appaltante abbia previsto uno specifico adempimento, sanzionandone l'inosservanza con l'espressa previsione della esclusione, appunto, dalla procedura di gara, previsione che manca del tutto nel caso di specie. In ogni caso, la nostra società assume l'obbligo di corrispondere gli eventuali danni che si dovessero verificare in capo alla stazione appaltante per quegli inadempimenti legati alla fase precontrattuale tutelati ordinariamente dalle cauzioni provvisorie. Si chiede, pertanto, nel ritenere perfettamente legittimo e conforme l'operato della odierna società anche sotto il profilo in questione”;*

Tutto ciò visto e considerato e ritenuta la premessa quale parte sostanziale del presenta provvedimento, il RUP

DISPONE

L'esclusione dell'operatore Internatiponal Logistic Company scarl dalla procedura di gara RDO aperta su MePA n. 3030913 CIG: Z4836A9AA9 per mancata costituzione nei termini di presentazione delle offerte della garanzia provvisoria. In riferimento alle motivazioni addotte dall'operatore e su riportate, si chiarisce che:

- i) il DL 77/2021 ha prorogato l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 4, del DL 76/2020, la quale si applica, per espressa previsione della norma, solo alle procedure di gara contemplate dalla stessa norma, ovvero affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando. Nel caso di specie, si tratta di una procedura di carattere diverso, precisamente di una RDP aperta;
- ii) secondo recenti quanto consolidati orientamenti giurisprudenziali, l'adempimento imposto dall'art. 93, comma 1, del codice dei contratti pubblici deve ritenersi compreso nell'ambito delle prescrizioni il cui rispetto è presidiato dalla conseguenza dell'esclusione dalla gara, in primo luogo, per le espressioni letterali contenute nella disposizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; 22 ottobre 2018, n. 6005; 26 luglio 2016, n. 3372; Tar Sardegna, sent. 17 del 10 gennaio 2020);



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Si rende noto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento; in alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente provvedimento, notificato all'operatore a mezzo pec in data di protocollo è altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso e RUP

Dott. Enrico Bianchi



Firmato digitalmente da:
Enrico Bianchi
Firmato il 14/07/2022 12:48
Seriale Certificato: 23208815
Valido dal 16/09/2021 al 16/09/2024
InfoCert Firma Qualificata 2